

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e nell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno introdotta dall'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, disciplinandone il presupposto impositivo, i soggetti passivi ed i responsabili dell'imposta, le esenzioni, i criteri per la determinazione e versamento del tributo, le modalità di accertamento e riscossione, l'impugnazione degli atti impositivi, gli strumenti deflattivi del contenzioso, le sanzioni, ed i rimborsi.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento non hanno effetto retroattivo e l'entrata in vigore dello stesso al pari di eventuali variazioni al medesimo, ivi comprese quelle tariffarie, avranno efficacia ai sensi dell'art. 13, comma 15-*quater*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, tra cui la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali incluso il finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2011, il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale da parte di soggetti ivi non residenti.
2. Ai fini del presente Regolamento, per struttura ricettiva si intendono anche gli alloggi ammobiliati o parti di essi, locati a uso turistico, nonché gli altri immobili destinati a locazione breve ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 50/2017, nonché il soggiorno in strutture ricettive anche situate all'aria aperta, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi.

Articolo 3

Versamento dell'imposta

1. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica.
2. Del versamento viene rilasciata dal soggetto gestore di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, quietanza mediante apposita ricevuta numerata e nominativa del cliente.

Articolo 4

Soggetto passivo, responsabile di imposta e obblighi del gestore

1. È soggetto all'imposta chi, non residente nel Comune, pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo che precede.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari correlati all'imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore delle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al Comune di Formello.
4. Il gestore della struttura osserva i seguenti obblighi:
 - a) contestualmente all'inizio dell'attività, registrare le proprie strutture ricettive secondo le modalità indicate dal funzionario responsabile in materia di imposta di soggiorno;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni, dell'imposta di soggiorno mediante esposizione di apposito materiale informativo che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web, portali o piattaforme online;
 - c) riscuotere l'imposta e conserva copia della quietanza. In caso di gruppi organizzati o nuclei familiari può essere rilasciata quietanza cumulativa intestata al capogruppo o capofamiglia, esplicitandone la composizione;
 - d) presentare la comunicazione mensile al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, indicando il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza e l'imposta riscossa, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi del successivo art. 6 del presente Regolamento;
 - e) presentare la dichiarazione annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo esclusivamente per via telematica;
 - f) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni annuali, distinte per ogni struttura.
6. Qualora nel mese di riferimento non si siano verificate presenze, la comunicazione di cui al comma 4, lett. d) ed e), deve essere comunque trasmessa indicando l'assenza di presenze.
7. Le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, devono essere conservate sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, al fine di rendere possibili i controlli e le verifiche da parte del Comune.
8. La dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 1-ter del decreto legislativo n. 23/2011, e all'art. 4, comma 5-ter del decreto legge n. 50/2017, integrati dall'art. 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità disciplinate dal sopra richiamato art. 180.

9. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare che riscuotano la locazione, sono responsabili del pagamento dell'imposta in luogo dei gestori delle strutture ricettive, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 5

Misure dell'imposta

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive sono determinate con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. Ove necessario, le aliquote possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori di 18 anni di età;
 - b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso dei minori, l'esenzione è estesa a due accompagnatori per ogni paziente;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - g) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
 - h) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ai sensi della legge 4 febbraio 1992, n. 104;
 - i) il personale dipendente della struttura ricettiva;
 - l) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Formello.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva o al percettore del canone di locazione breve, da parte dell'interessato, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Articolo 7

Funzionario responsabile dell'imposta

1. La gestione dell'imposta di soggiorno è attribuita all'Ufficio finanziario.
2. Il dirigente dell'Ufficio di cui al comma che precede è responsabile dell'imposta e assume i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata.
3. Il responsabile adotta i provvedimenti applicativi finalizzati a riscuotere o rimborsare, ad accertare la sussistenza e l'entità dell'obbligo a carico del soggetto passivo o responsabile inadempiente, nel rispetto dei principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Articolo 8

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il responsabile dell'imposta provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme del presente regolamento e di legge.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il responsabile può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'imposta;
 - b) inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. Nelle attività di controllo degli adempimenti e di accertamento delle fattispecie imponibili, il responsabile dell'imposta provvede alle istruttorie previste acquisendo, anche in via telematica, elementi e notizie presso altri enti pubblici che non siano già un suo possesso.
4. La rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, avviene mediante notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, di un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
6. Gli avvisi di cui al comma 4, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contengono, altresì, l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati entro il termine di presentazione del ricorso.

Articolo 9

Contraddittorio preventivo

1. La notifica dell'avviso di accertamento deve essere preceduta dal contraddittorio preventivo nelle forme di cui all'art. 6-bis, legge 29 luglio 2000, n. 212, nei casi violazione della disciplina di accesso alle esenzioni previste per legge di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. Non si procede al contraddittorio preventivo nei casi in cui questi abbia ad oggetto:

- a) un atto automatizzato o sostanzialmente automatizzato da intendersi quale ogni atto emesso dal Comune riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa;
 - b) un atto di pronta liquidazione, da intendersi quale ogni atto emesso dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dai dati in possesso della stessa.
3. Sono pertanto esclusi ai sensi del comma che precede i seguenti atti:
- a) gli atti per omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'Imposta a seguito della dichiarazione del pernotto;
 - b) gli atti in rettifica di dichiarazione incomplete o infedeli.

Articolo 10

Promozione dell'adempimento spontaneo

1. Il Comune favorisce l'adempimento dell'obbligazione tributaria in maniera spontanea, anche se tardiva, promuovendo l'utilizzo del ravvedimento operoso di cui dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con l'applicazione delle misure sanzionatorie ridotte e degli interessi al tasso legale, mediante l'invio di comunicazioni nelle quali sono indicate le anomalie riscontrate. Il destinatario della comunicazione può regolarizzare l'errore, o l'omissione, attraverso il ravvedimento operoso, oppure inviare eventuali elementi e documenti di cui l'Amministrazione Comunale non sia a conoscenza.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 non sono atti autonomamente impugnabili, perché non rientrano tra gli atti impositivi emessi dal Comune. eventuali contestazioni non giustificate dalla presentazione di documentazione da parte del contribuente potranno essere sollevate nell'ambito del procedimento accertativo.
3. Il Comune può adottare qualsiasi altra forma di comunicazione volta a promuovere il corretto adempimento dell'imposta di soggiorno, anche mediante l'invio di materiale informativo e avvisi inerenti all'utilizzo del gettito incassato o mediante la raccolta di informazioni dalle strutture ricettive.

Articolo 11

Accessi, ispezioni e verifiche

1. Ai fini dello svolgimento dei controlli il Comune di Formello può procedere con accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ricettive. Tali attività vengono svolte con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile alla struttura verificata.
2. Al momento dell'accesso, il gestore della struttura ricettiva ha diritto di essere informato sulle ragioni della verifica e sull'oggetto dell'attività ispettiva, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti e avrà altresì il diritto di produrre osservazioni e rilievi che dovranno essere annotati sul verbale di verifica redatto in contraddittorio.
3. Il Comune promuove la possibilità di effettuare accessi congiunti con le altre pubbliche amministrazioni titolari di poteri di accertamento, per arrecare il minor disservizio possibile al gestore della struttura ricettiva.

Articolo 12

Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative erogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471 e 472, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale, di cui all'art. 3 comma 5, decreto legislativo n. 23/2011, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997¹.
4. Alla violazione degli obblighi previsti per legge o dal presente regolamento, posti in capo al gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000.

Articolo 13

Interessi e rimborsi

1. In caso di ritardato versamento dell'imposta, oltre all'importo dovuto, sono applicati gli interessi legali calcolati giornalmente a partire dalla scadenza del termine previsto per il versamento fino alla data dell'effettivo pagamento. La misura degli interessi è quella stabilita dalla legge.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ai sensi dell'art. 1, comma 164, legge n. 296/2006.
3. Le eccedenze versate possono essere recuperate mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze.
4. Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori alla soglia minima di legge pari a 12 euro, ai sensi dell'art. 25, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 14

Collaborazione con altri Enti

1. Per contrastare efficacemente l'evasione, l'elusione fiscale e qualsiasi altra modalità di inadempimento delle entrate locali, il Comune Formello collabora e promuove lo scambio di informazioni e le attività di controllo con la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e qualsiasi altro ufficio pubblico o pubblica autorità.

Articolo 15

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle corti di giustizia tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

¹ Verrà sostituito a partire da gennaio 2026 dall'art. 38, co. 1 del D.lgs. 5 novembre 2024, n. 173.

Articolo 16

Autotutela obbligatoria e facoltativa

1. Il Comune procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dalla Provincia/Città metropolitana;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
4. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile di cui all'art. 7 del presente regolamento, che ha emanato l'atto illegittimo o infondato e che è competente per gli accertamenti d'ufficio.
5. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Comune, presso l'Ufficio finanziario.
6. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
7. Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si rimanda agli articoli 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000.

Articolo 17

Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto al Comune apposita istanza di interpello.
2. Si applica l'art. 11 della legge n. 212/2000 e le successive disposizioni in materia previste dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

Articolo 18

Attività di riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento per il versamento dell'imposta, il comune procede alla riscossione coattiva, secondo le modalità previste dai commi

da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 169 e tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi di affidamento a terzi dei servizi di gestione, accertamento e riscossione.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.